Quote societarie, niente pubblicità sulle liti pendenti

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 10 NOVEMBRE 2026 | Angelo Busani

Le domande giudiziali inerenti al trasferimento di quote societarie non possono essere iscritte nel Registro delle imprese: lo stabiliscono le Sezioni unite della Cassazione nella sentenza 28669 di ieri, risolvendo un contrasto insorto in questa materia nella giurisprudenza di merito.

La questione è giunta all'esame del giudice di legittimità a seguito di un rinvio pregiudiziale del tribunale di Venezia, nel corso di una lite ereditaria in cui era stata domandata la rescissione per lesione e, comunque, la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius.

Nell'asse ereditario erano comprese quote di partecipazione al capitale di una Srl e di una società in accomandita semplice. Il ricorrente intendeva ottenere l'iscrizione delle domande giudiziali per impedire ulteriori trasferimenti delle quote. Dopo il rifiuto del conservatore del Registro imprese, la controversia era stata sottoposta al tribunale, il quale ha poi appunto rimesso alle Sezioni unite il quesito sull'iscrivibilità delle domande giudiziali aventi a oggetto quote societarie. La Cassazione ricostruisce, anzitutto, i due opposti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito. Secondo una prima tesi, l'iscrizione è preclusa dal principio di tipicità, in base al quale possono accedere al Registro delle imprese soltanto gli atti e i fatti per i quali la legge prevede la pubblicità.

Un diverso indirizzo valorizzava, invece, il principio di completezza delle informazioni: poiché la sentenza di accoglimento della domanda giudiziale può determinare il trasferimento della partecipazione, tale domanda sarebbe riconducibile, mediante interpretazione estensiva dell'articolo 2470 del Codice civile, agli atti suscettibili di iscrizione. In questa prospettiva, le pronunce di alcuni giudici di merito attribuivano alla pubblicità della domanda un possibile "effetto prenotativo", analogo a quello previsto per la trascrizione delle domande giudiziali in materia immobiliare. Le Sezioni unite riconoscono al principio di tipicità legale la funzione di delimitare gli atti suscettibili di pubblicità: il Registro delle imprese è destinato alle iscrizioni previste dalla legge e gli effetti di opponibilità nei confronti dei terzi si producono per i fatti dei quali è prescritta l'iscrizione.

Ammettere la pubblicazione di atti diversi, soltanto perché esiste un interesse a renderli conoscibili, significherebbe imporre ai terzi un onere di consultazione non preventivamente definito dalla legge. In altre parole, il principio di completezza stabilito dall'articolo 8 della legge 580/1993 non amplia le fattispecie pubblicabili: il Registro è completo quando contiene tutti gli atti che la legge assoggetta a pubblicità, non qualsiasi informazione potenzialmente utile al mercato.

Questa impostazione, precisa la sentenza, non esclude che alle fattispecie espressamente contemplate possano essere ricondotti, in via interpretativa, atti o fatti che ne modificano o estinguono gli effetti. Tra questi possono rientrare anche le sentenze che, accogliendo una domanda, determinano un cambiamento della titolarità delle quote societarie risultante dal Registro. La Cassazione precisa infatti che non è in discussione l'equiparazione della sentenza di accoglimento agli atti di trasferimento delle quote, per i quali l'articolo 2470, commi 1 e 2, prevede il deposito. Diversa è invece la posizione della domanda giudiziale, che contiene affermazioni unilaterali la cui fondatezza deve ancora essere accertata dal giudice e non può perciò essere equiparata agli atti tecnicamente prodromici al trasferimento.

Per il pegno, il pignoramento e il sequestro delle quote, la pubblicità trova invece fondamento in specifiche disposizioni, tra cui gli articoli 2471 e 2471-bis del Codice civile. Anche quando il legislatore ha voluto rendere pubblica una domanda giudiziale lo ha previsto espressamente, come per la domanda di arbitrato disciplinata dall'articolo 838-ter del Codice di procedura civile. Non è possibile, inoltre, trasferire al Registro delle imprese il meccanismo di "prenotazione" proprio della trascrizione immobiliare: le norme che consentono la trascrizione delle domande giudiziali sono eccezionali e non ammettono applicazione analogica. Né offre una soluzione il terzo comma dell'articolo 2470, che, in caso di più acquirenti della stessa quota dal medesimo alienante, dà prevalenza a chi per primo ha effettuato in buona fede l'iscrizione.

Il conflitto disciplinato da questa norma è diverso da quello tra chi rivendica in giudizio una partecipazione e il terzo che l'abbia acquistata dal convenuto: un'eventuale iscrizione della domanda potrebbe al più segnalare al terzo l'esistenza della controversia, senza che questa conoscibilità sia però sufficiente, di per sé, a escludere la buona fede rilevante per l'efficacia del trasferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA